

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4194 del 09/09/2020
Oggetto	Concessione di derivazione da acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola COMUNE: Alfonsine (RA) TITOLARE: Azienda Agricola Tamburini Roberto CODICE PRATICA N. BO16A0071
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4325 del 09/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno nove SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: Concessione di derivazione da acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola

COMUNE: Alfonsine (RA)

TITOLARE: Azienda Agricola Tamburini Roberto

CODICE PRATICA N. BO16A0071

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il Decreto Legislativo (DLgs) 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011 e con DGR n.65 del 02/02/2015 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

dato atto che:

- con l'istanza assunta al protocollo in data 28/04/2016 con il n. PG/2016/310088, presentata da Tamburini Roberto in qualità di

Legale Rappresentante della omonima Società Agricola, C.F. TMBRRT51E13A191G, P.IVA 01366220398 con sede legale in Comune di Alfonsine (RA) in via Raspona, 66, ha chiesto l'autorizzazione alla perforazione di un pozzo ai sensi dell'art.16 del R.R.41/01,

- la medesima Ditta, con la predetta istanza, ha richiesto la concessione per derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Alfonsine (RA) ad uso domestico, dal solo concessionario, per l'irrigazione di un orto domestico e giardino e per l'abbeveraggio di 10/20 animali da cortile ad uso extradomestico, dall'azienda agricola, per la premiscelazione di concimi, con una portata massima di esercizio di 5 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 2.750 mc;

Considerato che la derivazione in oggetto, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria, di cui al Titolo II del R.R.41/01, art.5;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1664 del 29/03/2017 (pratica n. B016A0071) rilasciata a Tamburini Roberto in qualità di Legale Rappresentante della omonima Società Agricola, C.F. TMBRRT51E13A191G, P.IVA 01366220398 con sede legale in Comune di Alfonsine (RA) in via Raspona, 66, con cui è stata autorizzata la perforazione del pozzo richiesto, alle seguenti condizioni:

- l'opera di prelievo è ubicata in Comune di Alfonsine (RA), su terreno di proprietà dei sig.ri Tamburini Alan e Tamburini Alex a ciò consenzienti, ai sensi dell'art. 16 del R.R. 41/2001, distinto al NCT di detto comune al Foglio 76, mappale 76;
- il diametro del foro di perforazione non dovrà superare i 180 mm;
- profondità massima di m. 220;
- il pozzo verrà equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 7,5 kW avente una portata massima di esercizio di 5 l/s;

Vista la comunicazione di fine lavori di realizzazione del pozzo e di asseverazione delle prescrizioni di autorizzazione, trasmessa dall'utente istante, Prot. n. PG/2020/88696 del 19/06/2020 con la quale si comunicano i dati definitivi di allestimento del pozzo, ovvero:

- diametro esterno della colonna di mm. 114;
- profondità raggiunta di m. 162;
- equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 7,5 kW avente una portata massima di esercizio di 5 l/s;

Verificato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di derivazione è assimilato all'uso domestico e ad

irrigazione agricola ai sensi dell'art. 152 commi 1 e 2, lett. a) della L.R. n.3/1999;

Verificato che i quantitativi richiesti sono **in eccesso** rispetto alla pianificazione di settore in analogia con quanto previsto nella D.G.R. n. 1415/2016, per l'utilizzo domestico (irrigazione giardino di ha 0,07 e orto domestico di ha 0,06);

Preso atto della verifica di congruità del prelievo effettuata dal tecnico incaricato, in assenza di specifica normativa di settore, per l'utilizzo extradomestico per la premiscelazione di concimi;

Verificato che è stato necessario effettuare un aggiornamento dell'analisi di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato, rispetto a quanto emerso nella determinazione di autorizzazione alla perforazione:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), la derivazione avviene nei corpi idrici sotterranei:

- "Transizione Pianura Appenninica-Padana - confinato superiore" codice ER 0620ER-DQ2-TPAPCS, fino a quota -154 m p.c., con stato quantitativo buono, in condizione di rischio dello stato quantitativo assente caratterizzato nel punto di derivazione da soggiacenza piezometrica compresa tra 5 e 10 m. dal piano campagna, da trend piezometrico positivo (0 m/a) e da subsidenza passata da valori compresi tra -2,5 e -0 nel periodo 2006-2011 a valori compresi tra -5 e -2,5 mm/a nel periodo 2011-2016;
- "Pianura alluvionale - confinato inferiore" codice ER 2700ER-DQ2-PACI, da quota -154 m p.c. a quota -162 m p.c., con stato quantitativo buono, in condizione di rischio dello stato quantitativo assente caratterizzato nel punto di derivazione da soggiacenza piezometrica compresa tra 5 e 10 m. dal piano campagna, da trend piezometrico positivo (0 m/a) e da subsidenza passata da valori compresi tra -2,5 e -0 nel periodo 2006-2011 a valori compresi tra -5 e -2,5 mm/a nel periodo 2011-2016;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha criticità bassa e pertanto non comporta un rischio ambientale per cui la derivazione è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione nel rispetto delle prescrizioni allegate;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- dei canoni di concessione per gli anni 2020-2029 corrispondenti all'intera durata della concessione dalla data del rilascio, per un importo complessivo pari ad € **122,80**

- del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 250,00;

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare di cui si richiamano le seguenti prescrizioni, obblighi e condizioni particolari:

- *deve essere prevista una riduzione del volume massimo annuo che non potrà superare i 2.280 mc, in relazione alla congruità del prelievo con i fabbisogni richiesti;*

la pompa di emungimento non dovrà superare la portata massima di 5 l/s;

- dovrà essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 07/09/2020 (assunta agli atti al prot. n. PG/2020/128093 del 07/09/2020);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

- 1) di **rilasciare** a Tamburini Roberto in qualità di Legale Rappresentante della omonima Società Agricola, C.F. TMBRRT51E13A191G, P.IVA 01366220398 con sede legale in Comune di Alfonsine (RA) in via Raspona, 66, la **concessione di derivazione di acqua pubblica** sotterranea, in Comune di Alfonsine (RA), mediante 1 pozzo ubicato sul terreno identificato catastalmente al Foglio 76, mappale 76 del NCT del medesimo Comune, per uso irrigazione agricola, alle seguenti condizioni:

- **il prelievo è stabilito** con portata massima di esercizio di 5 l/s e volume annuo massimo di 2.280 mc;

- la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
 - **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2029**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;
 - la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;
 - la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;
 - il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- 2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;
- 3) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso "irriguo", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato** in € 12,28 per **l'anno 2020**, e in € 110,52 per tutti i successivi 9 anni di validità della concessione, per un **importo totale di € 122,80** che deve essere corrisposto in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di

"Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico" sul c/c postale n. 1018766509;

- 4) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;
- 5) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è **fissata** in € 250,00, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della LR n. 2/2015; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";
- 6) di dare atto che il pozzo in concessione viene utilizzato dal concessionario, Sig. Tamburini Roberto, C.F. TMBRRT51E13A191G, anche per effettuare un prelievo ad uso domestico, con una portata di 5 l/s per un volume massimo annuo di 699 mc, con la stessa pompa di prelievo ai sensi dell'art. 93 del R.D. 1775/1933;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è **soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 8) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;
- 9) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- 10) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- 11) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir.
- 12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni

ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, rilasciata a Tamburini Roberto in qualità di Legale Rappresentante della omonima Società Agricola, C.F. TMBRRT51E13A191G, P.IVA 01366220398 con sede legale in Comune di Alfonsine (RA) in via Raspona, 66.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene nel punto avente le coordinate geografiche UTM RER X: 742.575, Y: 934,382, sul terreno di proprietà dei Sig.ri Tamburini Alan e Tamburini Alex a ciò consenzienti, ai sensi dell'art. 16 del R.R. 41/2001, individuato nel Foglio 76, mappale 76 del NCT del Comune di Alfonsine (RA), così come indicato nella planimetria catastale agli atti, in corrispondenza dei corpi idrici sotterraneo "Transazione Pianura Appenninica-Padana - Confinato Superiore", codice ER 0620ER-DQ2-TPAPCS, fino a 154 m p.c. e "Pianura Alluvionale - Confinato Inferiore", codice ER 2700ER-DQ2-PACI, fino a 162 m p.c., ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);

B) l'opera di presa è costituita da un pozzo profondo 162 m p.c. costituito da una colonna di captazione di diametro di 114 mm in PVC, con filtro di captazione da 156 a 162 m p.c.;

C) il pozzo dovrà essere equipaggiato con una elettropompa sommersa di potenza pari a 7,5 Kw, regolata alla portata massima di esercizio di 5 l/s e collocata alla profondità di 160 m p.c.;

D) il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di 5 l/s per complessivi 2.280 mc/anno;

E) l'irrigazione dei terreni avverrà attraverso impianto di irrigazione ad aspersione;

F) la risorsa è utilizzata:

- ad uso domestico, dal solo concessionario, Sig. Tamburini Roberto, C.F. TMBRRT51E13A191G, per irrigare un terreno della superficie di ha 0,06 adibito ad orto domestico, un terreno di ha 0,07 a adibito a giardino e per l'abbeveraggio di 10/20 animali da cortile, con una portata di 5 l/s, per un volume massimo annuo di 699 mc, con la stessa pompa di prelievo ai sensi dell'art. 93 del R.D. 1775/1933;
- ad uso extradomestico per la premiscelazione dei concimi per un volume massimo annuo di 1.581 mc;

G) il prelievo è assimilabile a uso "irrigazione agricola" ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a), della L.R. n.3/1999;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

Dovrà essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

Dovrà essere effettuato il monitoraggio del livello della falda tramite misura manuale, almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera ed in autunno - e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno al fine di monitorare a livello puntuale l'andamento nel tempo del livello di falda oggetto del prelievo.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.).

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa

dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte dai dati di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo**.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della D.G.R. n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2029**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2029**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in**

tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto di € 12,00.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Tamburini Roberto in qualità di Legale Rappresentante della omonima Società Agricola, C.F. TMBRRT51E13A191G, P.IVA 01366220398 con sede legale in Comune di Alfonsine (RA) in via Raspona, 66, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.